

CURA ITALIA & TERZO SETTORE

Guida a cura di Gabriele Sepio

avvocato ed esperto di legislazione non profit

**1. Adempimenti,
assemblee e versamenti**

**2. Le nuove norme
sulle erogazioni liberali**

**3. Le misure per lavoratori,
disabili, sport e cultura**

I temi affrontati dal “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n.18) possono essere ripartiti in tre macrocategorie. Innanzitutto ci sono i provvedimenti che incidono sulla gestione degli enti, proroga termini per assemblee, sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali (1). A questi si aggiungono le disposizioni che rafforzano la possibilità per gli enti di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell'emergenza (2). Ci sono poi le agevolazioni volte a sostenere i lavoratori e le previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale (3).

1. Adempimenti, assemblee e versamenti

Eon il Decreto Legge “Cura Italia” arrivano anche le indicazioni per il mondo del non profit, impegnato ora più che mai nelle attività di interesse generale a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. In questa fase molti enti si trovano ad affrontare in prima linea l'emergenza, spesso con una riduzione dei volontari e delle risorse a disposizione. Proviamo a capire quali strumenti fornisce il DL pubblicato lo scorso 17 marzo e quali interventi ci si potrebbe aspettare con i prossimi provvedimenti per assicurare ulteriori risposte al non profit italiano.

Vediamo quindi, nel dettaglio, prima di tutto quali sono i termini e le proroghe che interessano da vicino gli enti.

- In base all'art. 35 del DL ci sarà più tempo a disposizione per adeguare gli statuti alla Riforma del Terzo Settore e per convocare le assemblee per l'approvazione dei bilanci di Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali. Era fissato, infatti, al prossimo 30 giugno il termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali avrebbero potuto adeguare gli statuti alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore, con

la possibilità di approvare le modifiche statutarie “inderogabili” con le semplici maggioranze dell'assemblea ordinaria. Si tratta di una semplificazione importante soprattutto per le Associazioni di grandi dimensioni (ad esempio, le reti a rilevanza nazionale) per le quali può essere molto difficoltoso, dal punto di vista pratico e organizzativo, raggiungere i quorum necessari per modificare lo Statuto. Tenuto conto dell'evidente impossibilità di convocare le Assemblee o i Consigli di Amministrazione nell'attuale situazione di emergenza, il decreto “Cura Italia” fa slittare il termine per poter ricorrere a questa semplificazione al 31 ottobre 2020 (art. 35 del DL 18/2020). Attenzione però. Il termine al 31 ottobre vale solo per ONLUS, ODV e APS che vogliono modificare i propri statuti con l'assemblea ordinaria. Per il resto è utile ricordare che non ci sono termini di scadenza per l'adeguamento al codice del terzo settore se non quelli che verranno indicati con il decreto sul nuovo registro che sta predisponendo il Ministero del Lavoro.

- Altro aspetto importante riguarda l'approvazione di rendiconti e bilanci. In considerazione dell'emergenza sanitaria e al fine di semplificare gli adempimenti, queste scadenze vengono prorogate al 31 ottobre 2020. In questo modo, sarà

possibile provvedere all'approvazione del bilancio nei Consigli di Amministrazione o Assemblee convocati, ad esempio, per l'adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore, ottimizzando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle organizzazioni.

Si tratta di scadenze che interessano la maggior parte degli enti non profit che fissano la data per l'approvazione del bilancio in 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile nel caso in cui questo coincida con l'anno solare in analogia con quanto previsto per le società. Nel caso delle Onlus, poi, la proroga è particolarmente importante perché l'approvazione del bilancio entro 4 mesi è espressamente prevista dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. In caso di inosservanza del termine, senza la proroga, l'effetto sarebbe stato la decadenza dei benefici fiscali.

Restano tuttavia incertezze sulle possibili proroghe per associazioni e fondazioni che non rivestano la qualifica di Onlus, ODV o APS.

- Tenuto conto della situazione di emergenza, anche per gli altri enti non profit dovrebbe essere concessa la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci: l'art. 35 del decreto-legge, tuttavia, nulla dice sul punto. L'unica semplificazione per questi enti, quindi, sembrerebbe essere rappresentata dalla possibilità di svolgere le riunioni in video-conferenza, anche se non previste dallo Statuto (art. 73, comma 4 del decreto). Si tratta però di una strada non sempre percorribile per gli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono di volontari e non sono attrezzati per organizzare assemblee da remoto. In sede di conversione in legge del decreto, sarebbe quindi auspicabile un correttivo su questo aspetto estendendo la proroga a tutti gli enti non profit a prescindere dalla qualifica giuridica e dal tipo di registro in cui sono iscritti, integrando l'art. 35 del DL oppure l'art. 106 del DL che consente la proroga generale per le assemblee delle società.

Sul fronte tributario, va ricordato che a causa dell'emergenza sono sospesi tutti gli adempimenti (diversi dai versamenti) in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni (art. 62 del DL). Tuttavia, un'altra difficoltà con la quale in questi giorni si scontrano gli operatori non profit è quella di ricostruire i termini per i versamenti: anche in questo caso, le ipotesi di sospensione e di rinvio delle scadenze variano a seconda della tipologia di ente e di attività. Proviamo a fare ordine tra le varie disposizioni.

- La principale norma di riferimento è l'art. 61 del decreto legge, che contiene un elenco di soggetti per i quali sono sospesi fino al 30 aprile i versamenti di ritenute, contributi previdenziali/assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatorie, con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili a partire da maggio).
- Sospesi anche i versamenti di IVA di marzo, che potranno essere rinviati con le stesse scadenze. Scopo di questa con-

cessione è sostenere quelle attività che risultano più drasticamente e direttamente travolte dall'emergenza: l'elenco è lungo e comprende organizzazione di eventi culturali, teatri, cinema, musei, attività sportive, ristorazione, attività di assistenza e di formazione. Sono espressamente ricomprese nel rinvio anche le Onlus, le ODV e le APS che operano nei settori di interesse generale dell'art. 5 del Codice del Terzo settore. Sospesi i versamenti anche per federazioni, associazioni e società sportive (che beneficino per ritenute, contributi e premi assicurativi di un termine più lungo, potendo rinviare a giugno i pagamenti in scadenza fino al 31 maggio).

- Potrebbe però sorgere il problema per quegli enti che esercitano attività di interesse generale, ma non hanno la qualifica di ONLUS, ODV o APS. Per questi soggetti, andrà verificato caso per caso se operino o meno nei settori specificati dall'art. 61 del decreto: vi rientrano, ad esempio, l'assistenza non residenziale ad anziani e disabili, la gestione di asili nido e centri di assistenza diurna per minori disabili, la gestione di musei, archivi e biblioteche, i servizi didattici e di formazione, la gestione di teatri, corsi ed eventi culturali.
- Per evitare incertezze su quali attività rientrano nella sospensione quali restano fuori si possono prendere in considerazione i codici ATECO espressamente indicati dall'Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 12/2020 uscita nei giorni scorsi. Per le organizzazioni che non fanno parte di questa casistica potrebbe essere comunque valutata l'applicazione dell'ipotesi di sospensione del successivo art. 62 del decreto, a condizione però che si tratti di soggetti titolari di partita Iva e che il volume di entrate sia inferiore a 2 milioni di euro.

Ci si chiede cosa accada invece ai tanti enti che non hanno la partita Iva e nemmeno svolgono un'attività espressamente tutelata dal decreto Cura Italia all'art. 61.

- Tali enti, seppur operanti in settori di interesse generale, non sembrerebbero essere presi in considerazione da questo decreto emergenziale ai fini della proroga dei versamenti. È prevedibile sin da ora che le conseguenze di quest'epidemia avranno una portata che non conosce precedenti e, al fine di poter fornire una rete assistenziale sufficientemente solida, sarebbe opportuno un intervento legislativo anche su questo punto.

Ultimo punto riguarda gli adempimenti tributari.

- La sospensione prevista all'articolo 62 sospende adempimenti tributari che hanno scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 e che slittano al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La disposizione riguarda questa volta tutti, enti e società, senza alcuna distinzione e senza alcun limite di entrate. Tra gli adempimenti che rientrano nel periodo di sospensione anche la trasmissione del modello EAS con scadenza il 31 marzo che gli enti associativi devono presentare in caso di variazione dei dati già presentati. Resta ferma al 31 marzo invece la presentazione della Certificazione Unica da parte degli enti non profit. ♦

2. Le nuove norme sulle erogazioni liberali

Eon il decreto "Cura Italia" (DL n. 18 del 2020) il Governo affronta l'emergenza da Covid-19 anche dal punto di vista economico-finanziario, con un pacchetto di misure che cerca di dare un primo aiuto trasversale a tutti coloro che sono stati investiti da questa crisi che ha ormai raggiunto dimensioni globali. Accanto agli interventi mirati a sostenere il settore sanitario vi sono molti provvedimenti che favoriscono il reperimento di risorse finanziarie a favore di cittadini, lavoratori ed enti non profit che stanno affrontando questo momento difficile. Un primo segnale forte in questo senso arriva dalle disposizioni che ampliano i vantaggi fiscali a favore di chi effettua erogazioni liberali per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria.

L'art. 66 introduce specifiche agevolazioni per le erogazioni liberali che saranno effettuate in tutto l'anno 2020 e finalizzate a fronteggiare il Coronavirus. I benefici si rivolgono sia a privati cittadini sia ad enti non commerciali e imprese, i quali potranno scegliere se erogare denaro o beni in natura. Potranno rientrare in questa seconda casistica, ad esempio, la donazione di mascherine e disinfettanti, di cui si soffre già la carenza in questi giorni, come pure di beni di prima necessità, generi alimentari, farmaci, oltre che beni più complessi come macchinari da destinare alle terapie intensive italiane.

Entrando nel dettaglio delle agevolazioni fiscali, la tipologia e la misura delle stesse variano in base al soggetto che effettua la donazione.

- I privati cittadini potranno beneficiare di una detrazione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, da rapportarsi alle erogazioni effettuate a favore di determinate categorie di soggetti (come Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro). La stessa agevolazione riguarda anche gli enti non commerciali, che in questa fase emergenziale si stanno prodigando per aiutare il nostro Paese mettendo in campo risorse economiche e personale volontario. La detrazione ricalca quella introdotta di recente per le erogazioni agli enti del Terzo settore (art. 83 del D.lgs. 117/2017) e si riferisce sia alle erogazioni in denaro che in natura.
- Per quanto riguarda, invece, le imprese, occorre fare qualche riflessione in più. In questo caso il Governo ripropone i benefici fiscali previsti da una norma già presente nel nostro sistema legislativo e nata originariamente per aiutare le popolazioni colpite da calamità pubbliche (art. 27 della L.

133/1999). In concreto, se l'erogazione consiste in una somma di denaro effettuata a sostegno dell'emergenza sanitaria, l'impresa donante potrà beneficiare di una deduzione integrale di quanto versato senza alcun limite. Per le cessioni gratuite di beni in natura (si pensi a mascherine, disinfettanti, macchinari) oltre alla deduzione del valore di mercato del bene, è prevista, anche la disapplicazione, ai fini delle imposte dirette, delle norme generali in base alle quali i beni che fuoriescono dal circuito d'impresa concorrono a formare i ricavi o generano plusvalenze (art. 66, comma 2, DL 18/2020).

Proviamo a fare un esempio. Prediamo un'impresa che produce disinfettanti e che decide di donarne una parte, ad esempio, ad una struttura sanitaria. Ai fini fiscali l'impresa potrebbe prima di tutto dedurre dal proprio reddito una somma pari al valore di mercato dei beni. In più, grazie a questa norma, potrebbe evitare alcuni effetti fiscali penalizzanti, primo tra tutti la regola secondo cui i beni che vengono ceduti gratuitamente dalle imprese generano ricavi anche quando non si riceve un corrispettivo in cambio. La donazione produrrebbe per l'impresa anche un vantaggio ulteriore. Ai fini IRAP potrà, infatti, dedurre quanto erogato in denaro oppure il valore del bene ceduto gratuitamente. In sostanza una impresa che effettua erogazioni in denaro potrà contare sulla integrale deduzione della somma ai fini delle imposte e dell'IRAP, mentre se decide di donare beni potrà dedurre il valore degli stessi.

Per le erogazioni liberali effettuate dalle imprese, qualche dubbio interpretativo potrebbe porsi in merito ai soggetti ai quali queste andranno indirizzate. La norma (art. 66, comma 2 del decreto) non è infatti chiara sul punto: il rinvio alle regole già previste per le donazioni volte a contrastare le calamità pubbliche potrebbe far pensare che le erogazioni agevolate vadano destinate ai soggetti individuati dalla relativa disciplina, che sono elencati dal D.P.C.M. 20 giugno 2000 (ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che abbiano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali e di categoria).

Limitare le agevolazioni per le imprese alle erogazioni indirizzate solo ad alcune specifiche categorie di enti, tuttavia, sembrerebbe in contrasto con la finalità della norma, che è quella di incentivare il più possibile il sostegno all'emergenza, da parte di tutti i contribuenti. Sembra quindi più sensato ritenere che anche le erogazioni da parte delle imprese possano essere indirizzate a tutte le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (oltre che a Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche), così come previsto

per persone fisiche ed enti non commerciali (art. 66, comma 1 del decreto). Sarebbe però opportuno un chiarimento del legislatore o della prassi sul punto, per evitare rallentamenti e incertezze in questa fase così urgente e delicata. Anche in considerazione che sono molti gli enti del terzo settore, in questa fase, che stanno attivando raccolte fondi per sostenere l'emergenza.

Sempre per incentivare le occasioni di solidarietà, il Governo ha previsto alcune semplificazioni per le pubbliche amministrazioni e la protezione civile. Per questi sarà possibile aprire conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta ed all'u-

tilizzo delle donazioni in denaro finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica (art. 99). In questo caso, a garanzia di tutti coloro che volessero servirsi di tali strumenti, saranno previsti particolari obblighi di rendicontazione. Ad esempio, un Comune che decidesse di aprire un conto corrente destinato a raccogliere somme di denaro per contrastare l'emergenza, sarà obbligato alla tenuta di un'apposita rendicontazione separata che consenta tracciabilità delle somme donate e che – una volta conclusasi l'epidemia – dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet per dare evidenza di come siano state effettivamente impiegate le somme erogate. ♦

3. Le misure per lavoratori, disabili, sport e cultura

Nel decreto si prendono in considerazione le agevolazioni volte a sostenere i lavoratori in questa fase di riduzione o interruzione delle attività, nonché di alcune specifiche previsioni indirizzate a settori particolarmente colpiti dall'emergenza, come le attività assistenziali, lo sport e le manifestazioni culturali. Vediamo quindi, nel dettaglio, quali sono le norme introdotte dal governo.

Misure a sostegno dei lavoratori del Terzo settore

Nel tentativo di arginare i devastanti effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, il DL 18/2020 ("Cura Italia") ha introdotto una serie di misure a tutela dei lavoratori, applicabili anche ai dipendenti degli enti del Terzo settore.

L'art. 66 introduce specifiche agevolazioni per le erogazioni liberali che saranno effettuate in tutto l'anno 2020 e finalizzate a fronteggiare il Coronavirus. I benefici si rivolgono sia a privati cittadini sia ad enti non commerciali e imprese, i quali potranno scegliere se erogare denaro o beni in natura. Potranno rientrare in questa seconda casistica, ad esempio, la donazione di mascherine e disinfettanti, di cui si soffre già la carenza in questi giorni, come pure di beni di prima necessità, generi alimentari, farmaci, oltre che beni più complessi come macchinari da destinare alle terapie intensive italiane.

- Innanzitutto, l'art. 19 del decreto prevede per quei datori di lavoro che abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", con alcune semplificazioni e deroghe rispetto alla disciplina generale.
- Il trattamento di integrazione può essere richiesto dal 23 febbraio 2020, per un periodo massimo di nove settimane e

comunque non oltre il 31 agosto 2020. Le domande possono essere presentate con procedure semplificate che bypassano la necessità di un accordo sindacale, mentre informazione, consultazione ed esame congiunto potranno essere eseguiti anche in via telematica entro i tre giorni successivi alla richiesta. La semplificazione dei termini opera anche con riguardo al procedimento amministrativo, per cui i datori di lavoro potranno presentare le richieste di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria o all'assegno ordinario speciale entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui l'attività lavorativa è stata sospesa o ridotta.

- Il trattamento può essere concesso attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, previa istanza del datore stesso. Inoltre, considerato il carattere emergenziale della causale di ricorso ai trattamenti, l'ammissione alla cassa integrazione salariale prescinde dall'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, purché i destinatari risultino dipendenti dai datori di lavoro richiedenti al 23 febbraio 2020. Va precisato che l'INPS dovrà monitorare il costo di questi ammortizzatori e una volta raggiunto, in via prospettica, il limite di spesa prefissato, non prenderà in considerazione altre domande.
- Sempre in ragione della situazione di emergenza, è poi prevista la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione ordinario per quelle aziende che si trovino già in cassa integrazione straordinaria (art. 20) o abbiano in corso assegni di solidarietà (art. 21).
- Altra importante novità è quella prevista dall'art. 22 del decreto, che disciplina la possibilità di ricorrere in costanza del rapporto di lavoro alla Cassa integrazione in deroga, per i datori di lavoro del settore privato ai quali non si applichino le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di

orario. Tra i destinatari di questa misura, la norma fa espresso riferimento anche agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

- Presupposto necessario è un accordo preventivo, anche telematico, con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio, accordo che non è richiesto ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il trattamento, concesso con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, per un periodo non superiore alle 9 settimane.
- Affinché possa essere attivato tempestivamente, il trattamento viene concesso semplicemente attraverso pagamento diretto da parte dell'INPS, previo invio da parte del datore di lavoro delle coordinate necessarie.
- Con riferimento alle tutele dei lavoratori, vanno ricordate anche le misure a tutela dei genitori. Per far fronte alle difficoltà organizzative sofferte a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e di tutte le attività didattiche, il decreto attribuisce il diritto ad usufruire di un congedo speciale di 15 giorni, quando i figli sono di età non superiore ai 12 anni. In questo periodo i lavoratori si vedranno riconosciuta un'indennità pari al 50% della loro retribuzione (art. 23). Prevista anche la possibilità di ampliare i permessi retribuiti di cui alla L. 104/92, al fine di sostenere chi assiste una persona con grave disabilità (art. 24).

Potenziamento delle reti assistenziali e misure relative alle strutture per persone con disabilità

- In ragione della situazione di emergenza, il decreto introduce alcune disposizioni che mirano a potenziare le reti di assistenza sul territorio, prevedendo in particolare la possibilità, in via eccezionale e provvisoria, di utilizzare le strutture assistenziali anche in deroga ai requisiti previsti ordinariamente per l'accreditamento (art. 3).
- Alcune importanti misure riguardano poi i centri che svolgono assistenza in favore delle persone con disabilità (mediante interventi di carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario), la cui attività è sospesa al fine di prevenire i casi di contagio (art. 47).
- Tuttavia, tenuto conto della necessità di garantire comunque l'assistenza nei confronti delle persone disabili, il decreto prevede innanzitutto la possibilità per l'Azienda sanitaria locale di attivare gli interventi sanitari non differibili, previo accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e purché l'erogazione delle prestazioni consenta comunque il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia.
- Al fine di potenziare il sostegno domiciliare, vengono poi introdotte alcune misure a tutela dei caregiver: in particolare, l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non potrà costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di ac-

curare la persona con disabilità a seguito della sospensione dell'assistenza.

- Di particolare interesse, inoltre, la previsione secondo la quale le pubbliche amministrazioni possono attivare, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività socio-assistenziali e dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone disabili, prestazioni di assistenza individuale domiciliare secondo schemi di "co-progettazione" (art. 48 del decreto), con una formulazione che richiama il modello di collaborazione pubblico-privato previsto per lo svolgimento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore.

Misure a sostegno del settore dello sport

- Misure specifiche sono previste per il settore sportivo: le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche vedono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I pagamenti potranno effettuarsi entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
- Viene inoltre espressamente attribuito ai lavoratori che collaborano con federazioni, enti, società e associazioni sportive dilettantistiche, un'indennità a tantum di 600 euro (nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020), proveniente dalla società Sport e Salute S.p.A., purché si tratti di rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Misure a sostegno del settore della cultura

- Tra i tanti settori che stanno vivendo un momento di forte stallo economico a causa della sospensione delle attività vi è sicuramente il settore della cultura ed è quindi anche qui che il decreto pone un supporto. Su questo fronte, il decreto Cura Italia prevede l'istituzione di due specifici Fondi per il sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (per una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per il 2020). Con decreto del MiBACT, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovranno essere stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori in questione, tenendo conto anche dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia.
- Viene inoltre prevista la destinazione a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, nonché a sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata". Con decreto del MiBACT, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, verranno stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari. ♦